

r.g. [REDACTED]

SENT. N. [REDACTED] /16
R. G. [REDACTED] /15
CRON. [REDACTED] /16
REP. [REDACTED]



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Ufficio del Giudice di Pace di Napoli
VI Sezione

Il Giudice di Pace di Napoli, dott.ssa Emanuela Michilli, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

riservata all'udienza del 20.07.2016, nella causa civile iscritta al [REDACTED] del Ruolo Generale dell'anno 2015 ad oggetto "Pagamento".

TRA

[REDACTED], elettivamente domiciliata in Napoli alla P.za G. Bovio n° 14 presso lo studio dell'avv. Andrea Gaudino che la rappresenta e difende, giusta procura a margine dell'atto di citazione.

ATTORE

CONTRO

GREEN NETWORK SpA, (quale incorporante della Green Network Luce e Gas srl) in persona del l.r.p.t., c.f. 07451521004, rapp.to e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti [REDACTED] [REDACTED], elett.te dom.ta presso lo studio di questa ultima in Napoli, [REDACTED]

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Come da verbale di udienza del 20.07.2016

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione, ritualmente notificato l'attore in epigrafe conveniva in giudizio, innanzi a questo Ufficio, la spa **GREEN NETWORK SpA** esponendo quanto segue:

- l'istante, già cliente ENI SpA per la fornitura di energia elettrica presso la propria abitazione sita in Ercolano (NA) alla [REDACTED] nel mese di marzo riceveva un sollecito per il pagamento della fattura scaduta n. GN15-18014E, emessa il 12.12.2015 di € 208,04, DA PARTE DEL'OPERATORE Green Network Luce & Gas srl;
- che, successivamente, riceveva la fattura n. GN15-87127E, di € 244,22, relativa al period di fornitura dicembre 2014-febbraio 2015, afferente la fornitura di energia elettrica con l'operatore Green Network Luce & Gas srl;
- che, non avendo mai sottoscritto alcun contratto per la fornitura di energia elettrica alla Soc. Green Network Luce & Gas srl, inoltrava formale reclamo scritto in cui chiedeva copia del contratto de quo;

r.g. [REDACTED]

- che, in data 23.04.2015, la predetta Società inviava la copia del contratto de quo, che la istante disconosceva atteso che la firma apposta in calce era totalmente difforme da quella originale;
- che, a questo punto la Società convenuta, riconoscendo la propria responsabilità, confermava il ripristino della fornitura con il precedente operatore ENI in modo automatico e senza costi a far data 01.07.2015, dichiarando, contestualmente, di stornare tutte le fatture precedentemente emesse sulla base di un contratto di fornitura non richiesto;
- Che, tuttavia, in data 22.06.2015, la Soc. convenuta disattivava la fornitura di energia elettrica senza alcun preavviso;
- Che, a seguito del prefato evento, l'istante contattava nuovamente la Soc. convenuta, la quale comunicava l'esistenza di una morosità pari a € 511,13 il cui pagamento veniva effettuato in data 25.06.2013, onde consentire la immediata riattivazione della luc, che però, avveniva dopo nove giorni

Tanto premesso, depositando relativa documentazione, chiedeva la condanna della convenuta società al pagamento di € 511,13, a titolo di rimborso di quanto illegittimamente pagato nonché di € 488,47 corrispondente all'importo dei giorni nove di totale assenza di energia elettrica, con vittoria di spese

Instauratasi regolarmente la lite, si costituiva la Soc. Green Network SpA, la quale chiedeva il rigetto della domanda attorea per infondatezza. Rinviata la causa per le richieste e gli adempimenti di cui all'art. 320 cpc, rigettata la chiamata in causa, da parte della Soc. convenuta, della Soc. Five srl, ovvero la Soc. che aveva procacciato il contratto alla istante, il giudice, non essendosi resa necessaria attività istruttoria, rinviava per le conclusioni, riservandosi, quindi, per la decisione all'udienza del 20.07.2016

Ciò premesso, va affermato che la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.

Si impongono, all'uopo, le seguenti considerazioni.

Giova osservare, innanzitutto, che la sig.ra [REDACTED] mai aveva richiesto il passaggio delle proprie utenze in favore dell'operatore Green Network Luce & Gas srl, né, tampoco, sottoscritto un contratto di fornitura con la predetta, atteso che la firma apposta sul contratto di fornitura de quo è completamente diverso da quella apposta al contratto di fornitura del 11.09.2014. e' quindi da aggiungere che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con il provvedimento n. 25708 del 11.11.2015, sanzionò la soc. convenuta per la condotta afferente l'attivazione di forniture non richieste di energia elettrica finalizzate appunto alla acquisizione di clientela domestica. Né va sottaciuto che la Soc. convenuta ha violato l'art. 157 del prefato provvedimento nella parte in cui la medesima, dopo aver ricevuto il contratto presuntivamente sottoscritto nella fattispecie dalla Sig.ra

r.g. [REDACTED]

[REDACTED] per l'attivazione di energia elettrica, avrebbe dovuto effettuare alcune telefonate alla cliente al fine di accertarsi della veridicità della sottoscrizione contrattuale. In merito, poi, a quella che parte avversa ravvisa essere stata una "corretta procedura di ripristino" il menzionato provvedimento n. 25708 dell'AGCM rileva che, nei casi di disconoscimento del contratto, la Soc. Green Network avrebbe dovuto annullare le fatture emesse senza annullare, invero, quelle già emesse, laddove, invece, la Soc. Green Network ne ha emesso di nuove. In conclusione, si può affermare che il dato incontrovertibile emerso dall'intera vicenda è che la Sig.ra [REDACTED] non ha mai sottoscritto alcun contratto di fornitura di energia elettrica con la Soc. evocata in giudizio. Ciò premesso può, dunque, affermarsi che l'attore ha senza dubbio assolto all'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 cc, per mezzo dei depositati documenti, fornendo ampio, puntuale ed esaustivo supporto probatorio a sostegno della sua domanda.

Ritenendo assorbita e non meritevole di esame ulteriore ogni altra questione, la domanda va accolta. In ordine, infine, alla richiesta di risarcimento del danno esistenziale è noto che la peculiarità del danno non patrimoniale viene individuata nella sua tipicità, avuto riguardo alla natura dell'art. 2059 c.c., quale norma di rinvio ai casi previsti dalla legge (e, quindi, ai fatti costituenti reato o agli altri fatti illeciti riconosciuti dal legislatore ordinario produttivi di tale tipo di danno) ovvero ai diritti costituzionali inviolabili, presieduti dalla tutela minima risarcitoria, con la precisazione in quest'ultimo caso, che la rilevanza costituzionale deve riguardare l'interesse leso e non il pregiudizio consequenzialmente sofferto e che la risarcibilità del pregiudizio non patrimoniale presuppone, altresì, che la lesione sia grave (e, cioè, superi la soglia minima di tollerabilità, imposto dai doveri di solidarietà sociale) e che il danno non sia futile (vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi o sia addirittura meramente immaginario). Orbene, nella fattispecie, il disagio sofferto nonché il pregiudizio consequenziale non si appalesano, per il giudicante, come un'ingiustizia costituzionalmente qualificata. Né, tampoco, qui si verte in un'ipotesi di danno patrimoniale, risultando, piuttosto, la ritenuta lesione della "serenità personale" insuscettibile di essere monetizzata, siccome inquadrabile in quegli sconvolgimenti quotidiani "consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ed ansie" ritenuti non meritevoli di tutela risarcitoria.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate d'ufficio e con attribuzione in favore dell'attore, tenuto conto della misura della domanda, dell'attività processuale svolta e delle spese vive desumibili dagli atti di causa..

Sentenza esecutiva per legge.

r.g. [REDACTED]

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Napoli, dott.ssa Emanuela Michilli, disattesa ogni diversa e/o contraria istanza, definitivamente giudicando sulla domanda di [REDACTED] nei confronti della Soc. Green Network SpA, quale soc. incorporante la Soc. Green Network Luce & Gas Srl, in persona del procuratore p.t., accoglie la medesima.

1. Condanna, altresì, la Soc. Green Network spa, in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore dell'attore, della somma di € 511,13, a titolo di rimborso oltre alla somma di € 488,47 per i giorni nove di totale assenza di energia elettrica.
2. Condanna la Soc. Green Network SpA, al pagamento, con attribuzione all'avv. Andrea Gaudino, delle spese di giudizio che liquida nella misura di € 45,00 per spese ed € 650,00 per onorari, oltre 15% spese generali nonché CPA e IVA come per legge.

Così deciso in Napoli il 21 settembre 2016

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Napoli, li 21/9/16

IL CANCELLIERE
Maria Grazia Peluso

Il Giudice di Pace
Emanuela Michilli